

12/05/2025

3

100



STATUTO "VALTRIGNO"

Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'organizzazione di volontariato "VALTRIGNO", fondata il 29 MARZO 2012, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore in conformità al Codice del Terzo Settore (D. Lgs 3 luglio 2017 n.117), di seguito indicato come ODV-ETS.

L'ODV-ETS ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di SAN SALVO in via OLANDA N. 3

L' ODV-ETS ha avuto il riconoscimento della Personalità Giuridica.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di SAN SALVO fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, gruppi periferici, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV-ETS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'ODV-ETS "VALTRIGNO" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs.3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV-ETS promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno l'ODV-ETS " VALTRIGNO " si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. L.gs.3 Luglio 2017 n.117:



- Lettera C " Prestazione socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni";

- Lettera Y " Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;"

Nello specifico l'ODV-ETS "VALTRIGNO" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di finalizzare la propria attività a :

1. alla cooperazione e adesioni con altre associazioni, anche fuori regione con le stesse finalità;
 2. alla previsione, prevenzione e controllo di calamità naturali e indotte;
 3. adoperare nel sociale per tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso, religione, credo politico o posizione sociale (DL.460/97 art. 10 comma 2° e successivi);
 4. all'addestramento e formazione individuale o di squadra dei propri componenti e non;
 5. alla partecipazione a manifestazioni, qualora venga richiesta la presenza del nucleo o del gruppo;
 6. all'assistenza sanitaria;
 7. all'istruzione;
 8. alla beneficenza;
 9. alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose e dei beni di interesse pubblico, artistico, storico culturale, mediante la loro preservazione, controllo, il recupero, l'inventario e la custodia;
- favorire il radicamento nella comunità di una cultura dell'educazione alla pace dei suoi presupposti fondamentali quali diritti umani, le libertà

Statuto



democratiche, la solidarietà umana, la non violenza, il rifiuto del terrorismo
fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci;

10. trasporto di merce per conto terzi, con autoveicoli, furgoni, ecc.. per prendere in uso il materiale sanitario, Medicinali, trasporto acqua, beni mobili ed immobili messi a disposizione degli enti pubblici, privati o di altre associazioni, per il raggiungimento degli scopi statutari
11. alla gestione di impianti e/o attività di qualsiasi ordine e grado per le finalità associative;
12. alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (lex 22/97) di raccolta, di riciclaggio e di differenziata di rifiuti;
13. possibilità di auto finanziamenti con attività commerciali e/o produttivi marginali;
14. alla collaborazione con centri di ricerca, università e scuole di ogni ordine e grado;
15. stipulare convenzioni con enti e cooperative per prestazioni di servizi di qualsiasi natura e genere;
16. svolgere attività di volontariato mediante strutture proprie, o nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate;
17. svolgere servizi di pubblica utilità;
18. collaborare con le forze dell'ordine, anche in caso di soccorsi coordinati ed eventi eccezionali o comunque in qualsiasi momento venga richiesta l'intervento della VALTRIGNO ;

Statuto



19. collaborare anche con i comuni, province e regioni per stilare piani COMUNALI di protezione civile;

20. organizzare centri di accoglienza, di servizi, assistenza domiciliare di qualsiasi genere e a persone di qualsiasi razza, religione fede e politica, centri polivalenti con problemi fisici e/o psichici.

21. L'attività svolta agli associati in favore e per conto dell'associazione nonché l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito. L'associazione non potrà svolgere attività diversa da quella espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ODV-ETS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art.6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV-ETS prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV-ETS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione.

L'ODV-ETS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV-ETS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati
- entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV-ETS a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV-ETS deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dall'art.13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV-ETS entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 5 - I SOCI

Possono essere Soci dell'ODV-ETS:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;

Statuto

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'ODV-ETS è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV-ETS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV-ETS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV-ETS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV-ETS e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV-ETS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV-ETS.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'ODV-ETS deve rivolgere domanda all' Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'ODV-ETS propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.

Statuto





Durante tale periodo il consiglio direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV-ETS;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'ODV-ETS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Statuto

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV-ETS;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sono organi dell'ODV-ETS:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo (qualora previsto)
- l'Organo di revisione legale dei conti (qualora previsto)

L'elezione degli organi dell'ODV-ETS non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV-ETS. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV-ETS ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

Statuto

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV-ETS;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 20 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'ODV-ETS sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV-ETS ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di amministrazione è convocato di regola ogni sei mesi, ed almeno tre volte l'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di amministrazione. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV-ETS.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'ODV-ETS di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV-ETS è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo Settore avente analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto



[A large, faint, handwritten signature or mark is visible across the center of the page.]

Statuto

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE
pagina n. 12 / 12